Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 202

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 28 agosto 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 giugno 1942-XX, n. 924.

Modificazioni alla legge 2 dicembre 1940-XIX, n. 1848, sulla disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 2 della legge 2 dicembre 1940-XIX, n. 1848, è sostituito dal seguente:

« Ai corsi di cui all'articolo precedente possono essere ammessi, nel numero che sarà stabilito di volta in volta dal Ministero dell'aeronautica — avuto riguardo al numero medio degli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina o richiamati temporaneamente dal congedo che il Ministero dell'aeronautica è autorizzato annualmente a tenere in servizio — i cittadini italiani che, oltre ad essere in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 3, abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del relativo bando e non superato il 28°, o il 32° se dispensati dal presentarsi alle armi perchè già residenti all'estero ovvero, se già incorporati nella Regia aeronautica, non abbiano compiuto i loro obblighi di ferma di leva ».

Art. 2.

L'art. 4 della legge 2 dicembre 1940-XIX, n. 1848, è sostituito dal seguente:

« Qualora il numero degli aspiranti superi quello dei posti disponibili per ciascun ruolo e categoria, l'ammissione ai corsi avverrà nell'ordine di graduatoria che sarà formata dal Ministero secondo le norme indicate di volta in volta nei bandi stessi. Avranno tuttavia la precedenza assoluta all'ammissione:

a) per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica, i giovani muniti di brevetto di pilota civile o premilitare che non siano riconosciuti fisicamente idonei al pilotaggio militare;

b) per il ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, i giovani muniti di brevetto di specializzazione pre-aeronautica, che si riferisca a ciascuna categoria del ruolo stesso;

c) per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico, categoria ingegneri aeronautici, i giovani muniti della laurea in ingegneria aeronautica;

d) per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico, categoria geofisici, i giovani che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di meteorologia aeronautica presso enti aeronautici;

e) per il ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico, categoria costruzioni aeronautica ed edili, i giovani muniti dèl diploma di perito in costruzioni aeronautiche;

f) per il ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico, categoria assistenti di meteorologia, i giovani che abbiano frequentato con esito favorevole corsi di meteorologia aeronautica presso enti aeronautici ».

Art. 3.

È data sanatoria per le ammissioni ai corsi allievi ufficiali di complemento e per le conseguenti nomine a sottotenente di complemento — disposte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge oltre i limiti massimi di età, o in eccedenza al numero dei posti messi a concorsi, ovvero in base a documentazione tardiva — degli idonei ai corsi stessi incorporati nella Regia aeronautica per adempiere o completare gli obblighi della ferma di leva.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 27 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 8 giugno 1942-XX, n. 925.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Caltanissetta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165;

Visto il R. decreto 31 marzo 1938-XVI col quale l'Istituto per le case popolari di Caltanissetta fu riconosciuto come corpo morale con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Caltanissetta » e ne venne approvato lo statuto organico;

Vista la delibera 5 novembre 1941-XX del Consiglio di amministrazione del predetto Istituto;

Visto il nuovo schema di statuto modificato;

Ritenuto che la modifica proposta, conforme all'articolo 9 dello statuto tipo approvato con R. decreto 25 maggio 1936, n. 1049, risulta ammissibile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Caltanissetta, approvato col decreto Reale 31 marzo 1938-XVI sopracitato, è sostituito dall'altro composto di 30 articoli, annesso al presente decreto visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

GORLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1942-XX
Atti del Governo, registro 448, foglio 51. — MANCINI

Statuto dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Caltanissetta

Costituzione dell'Istituto.

Art. 1.

L'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Caltanissetta, con sede in Caltanissetta, ha lo scopo di provvedere case alle classi meno abbienti in tutti i Comuni della circoscrizione provinciale nei quali se ne manifesti il bisogno, in conformità della vigente legislazione sulla edilizia economica e popolare.

Esso potrà avere una o più sezioni autonome, con patrimonio e bilanci separati per le case di un determinato Comune o gruppi di Comuni.

Art. 2.

Per l'attuazione dei propri fini l'Istituto potrà:

a) acquistare terreni fabbricabili, e venderli quando risultino esuberanti od inutilizzabili per i bisogni od i mezzi dell'Istituto;

b) costruire case popolari ed economiche con i relativi accessori di botteghe, laboratori e simili;

c) acquistare fabbricati per ridurli a case popolari ed economiche;

d) vendere o locare gli alloggi ed accessori, degli edifici di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*) ovvero assegnarli in affitto con patto di futura vendita agli stessi inquilini od ai loro eredi;

e) costruire od esercitare alberghi, dormitori e bagni popolari;

f) provvedere alle istituzioni accessorie che si propongono la elevazione e l'educazione sociale, morale ed igienica dei propri inquilini;

g) accettare elargizioni, donazioni, eredità e legati in qualsiasi forma che ritenga vantaggiosi;

h) contrarre prestiti con o senza garanzia ipotecaria e ricevere depositi fruttiferi o non, a garanzia dei contratti di locazione ed inerenti alla gestione dei fondi di previdenza del proprio personale;

i) fare presso le Banche tutte le operazioni indispensabili ai propri fini, escluso ogni carattere aleatorio;

l) fare tutte le altre operazioni ed atti consentiti dalla legge per il raggiungimento dei propri fini.

Art. 3.

Il patrimonio dell'Istituto sarà costituito:

a) dalle somme e dai beni conferiti come appresso:

dalle case ex Salvati donate a fondo perduto dal comune di Caltanissetta con deliberazione 13 novembre 1937, n. 1262, approvata dalla G.P.A. di Caltanissetta il 17 successivo n. 2470, dal valore netto di L. 587.856,60 come da perizia redatta dal Reale Genio civile di Caltanissetta in data 13 novembre 1937;

dal terreno comunale edificabile sito in via Sallemi tra le case Lo Grande Sillitti e le case ex Salvati pari a mq. 850 donate a fondo perduto dal comune di Caltanissetta con la deliberazione di cui sopra del complessivo valore netto di lire 7700, come dalla suddetta perizia del Genio civile;

da L. 24.000 donate a fondo perduto dal comune di Caltanissetta da servire all'acquisto di terreno edificabile in contrada Sallemi di mq. 8048,52 come da deliberazione del comune di Caltanissetta in data 11 ottobre 1937, n. 1166, approvata dalla G.P.A. di Caltanissetta il 17 novembre successivo n. 2385;

da L. 500.000 donate a fondo perduto da S. E. il Capo del Governo;

b) da eredità, lasciti, donazioni ed elargizioni che perverranno all'Istituto;

c) dal patrimonio degli altri Enti o di Istituti di case popolari e dalle gestioni comunali e provinciali per case popolari e dalle gestioni speciali che vengano riconosciute come sezioni autonome dell'Istituto provinciale o di cui venga disposta la fusione od incorporazione nell'Istituto autonomo provinciale;

d) dal fondo di riserva ordinario e dagli utili devoluti ad aumento del capitale.

I conferimenti di capitali previsti alla precedente lettera debbono essere preventivamente accettate dal Consiglio di amministrazione.

Amministrazione.

Art. 4.

L'Istituto è retto da un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

a) il presidente da nominarsi con decreto Reale su proposta del Ministero dei lavori pubblici;

b) un consigliere da nominarsi dal Ministero dei lavori pubblici;

c) un consigliere da nominarsi dal segretario della Federazione provinciale dei Fasci di combattimento;

d) due consiglieri da nominarsi dal comune di Caltanissetta.

Il Consiglio potrà affidare speciali incarichi di natura temporanea ed eccezionale ai singoli suoi membri.

Art. 5.

Non possono fare parte del Consiglio di amministrazione e decadono dalla carica qualora vi siano stati nominati:

a) coloro che abbiano liti vertenti con l'Istituto o che abbiano debiti o crediti verso di esso;

b) i parenti ed affini fino a terzo grado.

La relativa incompatibilità compatisce il meno anziano di nomina ed in caso di nomina contemporanea è considerato come anziano il maggiore di età;

c) coloro che direttamente o indirettamente abbiano parte in servizio, riscossione, somministrazioni od appalti interessanti l'Istituto.

Art. 6.

Il presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

I consiglieri vengono nominati per la durata di quattro anni e possono essere riconfermati. La loro rinnovazione ha però luogo per metà allo scadere del primo biennio, previo sorteggio, in seguito per anzianità.

I consiglieri che senza giustificati motivi non parteciperanno a tre sedute consecutive decadranno dalla carica.

Art. 7.

In caso di decadenza, rinuncia o morte dei singoli componenti il Consiglio, si procederà subito alla sostituzione da parte di chi nominò gli uscenti.

I nuovi consiglieri restano in carica per il tempo residuo che rimaneva a compiersi dai predecessori.

Art. 8.

I membri del Consiglio non possono prendere parte a deliberazioni o ad atti e provvedimenti concernenti interessi loro e dei parenti ed affini fino al quarto grado, o di società delle quali siano amministratori o soci illimitatamente responsabili.

Art. 9.

Ai membri del Consiglio è corrisposta indennità di L. 25 per ogni intervento alle sedute.

Il Consiglio potrà inoltre assegnare una indennità al presidente, od a quei consiglieri a cui fossero demandati speciali incarichi.

Art. 10.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede le adunanze del Consiglio, cura l'esecuzione delle deliberazioni di questo, firma gli atti e la corrispondenza, vigila sull'amministrazione del l'Istituto e procede alla trattazione e spedizione degli affari.

Adotta, se l'urgenza lo richiede, i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio, convocando in tal caso senza indugio per riferire in merito agli stessi e chiederne la relativa ratifica.

Il presidente provvede inoltre alla esecuzione e disdetta delle locazioni, promuove tutte le azioni giudiziarie occorrenti per la risoluzione dei contratti di affitto in caso di insolvenza od inadempienza per pagamento di fitto ed accessori, per sfratto od altro nei confronti degli inquilini, nonchè le azioni possessorie e tutte le altre innanzi ai pretori ed ai conciliatori, senza bisogno di particolare autorizzazione da parte del Consiglio.

Art. 11.

In caso di assenza od impedimento del presidente le sue funzioni sono esercitate dal consigliere più anziano.

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione terrà seduta almeno una volta a bimestre sarà anche convocato ogni qualvolta il presidente lo stimi opportuno od a richiesta di numero tre consiglieri o di numero due sindaci effettivi.

Gli avvisi di convocazione dovranno indicare l'ora ed il luogo e specificare singolarmente gli oggetti da trattare. Dovranno essere comunicati ai componenti del Consiglio almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta.

Nei casi di urgenza, riconosciuti poi tali nella stessa adunanza la comunicazione potrà essere effettuata il giorno precedente.

Art. 13.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente od in caso di sua mancanza dal consigliere più anziano tra i presenti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà dei componenti e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

A parità di voti prevarrà il voto di chi presiede.

Art. 14.

Spetta al Consiglio di amministrazione di compiere tutti gli atti di gestione sia ordinaria che straordinaria per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi dell'Ente salvo quelli demandati al presidente, ed in particolare deliberare circa:

a) accettazione di donazioni, lasciti ed oblazioni;

b) gli acquisti, le vendite, la permuta di immobili e la costituzione di servitù attive e passive;

c) l'approvazione dei progetti di costruzione o di trasformazione delle case;

d) la contrattazione di mutui e le iscrizioni, postergazioni, riduzioni, rinnovazioni e cancellazione di ipoteche;

e) le autorizzazioni di qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito pubblico, della Cassa depositi e prestiti;

f) la nomina di procuratori, le transazioni e compromissioni in arbitri anche amichevoli compositori, le autorizzazioni all'esercizio delle azioni da promuovere innanzi all'autorità giudiziaria ed amministrativa, salvo quelle indicate all'art. 10;

g) l'approvazione dei regolamenti interni degli organici del personale, la determinazione delle cauzioni da prestarsi dagli aventi maneggio di denaro;

h) l'approvazione dei regolanenti per la costruzione, locazione manutenzione, uso e gestione delle case;

i) la nomina e la revoca dei funzionari ed impiegati di ruolo;

l) l'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

m) l'impiego delle somme eccedenti i bisogni di cassa;

n) la dichiarazione di decadenza o di incompatibilità dei consiglieri nei casi indicati negli articoli 5 e 6;

o) la designazione delle persone incaricate di riscuotere e quietanzare per conto dell'Istituto e le modalità dei pagamenti.

Art. 15.

Gli amministratori rispondono in proprio ed in solido dei doveri loro imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto dell'esatto adempimento delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

I funzionari incaricati del maneggio di denari e di valori dell'Istituto debbono prestare una congrua cauzione.

Art. 16.

Per la sorveglianza delle operazioni dell'Istituto e per la revisione del bilancio sarà costituito un collegio di sindaci di cinque componenti, dei quali tre effettivi e due supplenti.

I sindaci effettivi sono nominati: uno dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze, uno dal prefetto della provincia, uno dal comune di Caltanissetta.

I due sindaci supplenti sono nominati dal comune di Caltanissetta.

I sindaci vengono nominati ogni quattro anni e possono essere riconfermati.

Per la incompatibilità, per la decadenza o sostituzione loro valgono le norme stabilite per i componenti il Consiglio di amministrazione.

Ai sindaci effettivi sarà corrisposta una indennità nella misura che sarà deliberata ogni anno dal Consiglio di amministrazione in sede di approvazione del conto consuntivo.

Art. 17.

I sindaci debbono:

1) esaminare i libri ed i registri contabili in confronto ai documenti giustificativi;

2) accertare che siasi adempiuto all'obbligo della cauzione da parte degli impiegati tenuti a prestarla;

3) fare frequenti ed improvvisi riscontri di cassa;

4) rivedere il conto consuntivo e farne la relazione;

5) vigilare l'osservanza dello statuto e delle disposizioni regolamentari per quanto attinenti alla gestione finanziaria.

I sindaci effettivi hanno facoltà di assistere a tutte le sedute del Consiglio.

Art. 18.

L'esercizio finanziario dell'Istituto decorre dal 29 ottobre di ciascun anno e termina il 28 ottobre dell'anno successivo.

Almeno tre mesi prima della fine di ciascun esercizio il presidente dovrà sottoporre all'approvazione del Consiglio lo schema di bilancio preventivo per l'esercizio successivo riguardante l'intera gestione, distinto per capitoli.

Lo schema di bilancio sarà corredato da una relazione illustrativa con particolare riferimento all'andamento del mercato degli alloggi ed al fabbisogno di abitazioni popolari in tutti i centri abitati della Provincia, ed all'eventuale programma di nuove costruzioni da svolgere dall'Istituto.

Il bilancio dovrà essere trasmesso al Ministero dei lavori pubblici insieme con la relazione illustrativa e la deliberazione ed approvazione del Consiglio almeno due mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario cui esso si riferisce.

Nessuna spesa può essere erogata se non trovi capienza nella previsione del relativo capitolo del bilancio.

Le eventuali variazioni occorrenti dovranno essere preventivamente approvate dal Consiglio e di esse sarà senza indugio data comunicazione al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 19.

Entro due mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario il presidente dovrà sottoporre in conto consuntivo, particolarmente illustrato, al Collegio dei sindaci, il quale dovrà, nel termine di un mese, riferirne con apposita relazione.

Detto conto consuntivo con la relazione del presidente e del Collegio dei sindaci verrà sottoposto al Consiglio di amministrazione.

Intervenutane l'approvazione, il conto consuntivo sarà trasmesso non più tardi del 28 febbraio di ciascun anno al Ministero dei lavori pubblici, corredato dalla dimostrazione dei profitti e delle perdite e della ripartizione degli utili netti, nonchè della relazione del presidente, di quello del Collegio dei sindaci e dell'estratto del processo verbale della adunanza del Consiglio di amministrazione nella quale il conto sarà discusso ed approvato.

Art. 20.

L'Istituto dovrà costituire un fondo di riserva assegnandovi non meno di un ventesimo degli utili netti annuali fino che il fondo medesimo abbia raggiunto almeno il quinto del patrimonio dell'Istituto.

Il fondo di riserva sarà impiegato in titoli di Stato.

I residui utili netti dell'esercizio possono essere destinati soltanto al raggiungimento degli scopi dell'Istituto indicati all'art. 2.

Costruzione e gestione delle case.

Art. 21.

Le case da costruirsi, da acquistarsi o da assumersi in conduzione od amministrazione dovranno avere, od essere poste in condizione di avere i requisiti richiesti dalle leggi vigenti in materia di edilizia popolare ed economica e corrispondere alle disposizioni dei regolamenti locali di edilizia ed igiene.

Per la locazione delle case popolari l'Istituto si conformerà alle norme stabilite dalle leggi in vigore e dai propri regolamenti.

I subaffitti sono vietati.

Art. 22.

L'appalto delle costruzioni e delle forniture dovrà essere deliberato dal Consiglio di amministrazione previo esperimento di asta pubblica e di licitazione privata, fra non meno di cinque ditte specialmente idonee.

Solo in caso eccezionale, e per giustificati motivi, il Consiglio di amministrazione con sua motivata deliberazione potrà disporre diversamente. Però in questo caso la deliberazione per essere esecutiva dovrà riportare l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici quando trattasi di appalto di lavori e di forniture d'importo superiore alle L. 500.000.

Art. 23.

I locali a pianterreno possono essere adibiti a botteghe, magazzini e laboratori da darsi in locazione, esclusi però gli spacci di bevande alcooliche.

Tutti i locali in genere potranno essere destinati ad istituzione di carattere igienico ed educativo, bagni, asili per lattanti, case per bambini, dopo-scuola, biblioteche popolari, sale di riunione e di lettura.

Il reddito effettivo presunto dei locali non destinati ad uso abitazione non può essere superiore ad un quarto del reddito dello intero fabbricato.

In nessun caso potrà essere concesso l'uso gratuito dei locali dell'Istituto, ad eccezione delle istituzioni di beneficienza e di carattere assistenziale.

Art. 24.

Il Consiglio di amministrazione determina le condizioni ed i canoni di affitto tenendo conto di tutte le entrate ed esigenze dell'azienda in modo da assicurare il pareggio del bilancio.

Nella parte passiva di questo si dovrà tener conto di tutte le spese di gestione ed in specie:

a) dell'interesse sul capitale di fondazione e per servizio dei mutui;

b) delle spese di amministrazione generale, di assicurazione e di riscossione delle pigioni;

c) delle imposte, sovraimposte, tasse generali speciali;

d) delle spese per il personale di custodia e per l'illuminazione delle parti comuni dei fabbricati;

e) delle spese di manutenzione ordinaria e per la fornitura di acqua;

f) di una quota per compenso di sfitti;

g) di una quota per la costituzione di un fondo di riserva e per la costituzione di un fondo per la manutenzione straordinaria.

Il Consiglio potrà inoltre comprendere nella pigione, durante il periodo di esecuzione della imposta sui fabbricati, una quota per la formazione di un fondo di compensazione per il periodo successivo in cui i fabbricati saranno soggetti alla detta imposta. Tale fondo di compensazione sarà tenuto in evidenza a parte nella contabilità.

Disposizioni varie.

Art. 25.

Le proposte di modifica al presente statuto dovranno essere deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Per la validità delle deliberazioni riguardo a tali proposte e per quelle concernenti la nomina e la revoca del personale occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio.

Art. 26.

La liquidazione dell'Istituto dovrà essere deliberata dal Consiglio di amministrazione con le stesse modalità previste per le modifiche allo statuto e soltanto in caso di impossibilità di continuare e perseguire il proprio scopo o di perdita della metà del patrimonio.

In caso di liquidazione, dopo soddisfatti gli obblighi assunti verso terzi, si rimborseranno le somme che gli enti e i privati quando non siano state date a fondo perduto, versarono effettivamente per costituire il capitale dell'Istituto.

L'eventuale avanzo di patrimonio sarà devoluto all'Ente comunale di assistenza di Caltanissetta o ad enti di assistenza e beneficienza della Provincia.

Art. 27.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto valgono le disposizioni delle leggi vigenti sulle case popolari ed economiche.

Disposizioni transitorie.

Art. 28.

I dipendenti di ruolo dell'Amministrazione comunale di Caltanissetta sono ammessi ad esercitare, entro un anno dalla data del decreto di costituzione dell'Istituto autonomo fascista delle case popolari di Caltanissetta, il diritto di riscatto degli appartamenti facenti parte delle case ex Salvati, donate dal comune di Caltanissetta con deliberazione 13 novembre 1937, n. 1262, approvata il 17 successivo n. 2470 (lettera *A* art. 3 del presente statuto).

Art. 29.

Il rilascio sarà accordato dietro pagamento di una somma o corrispondente al valore di stima dell'appartamento, da eseguirsi dal Genio civile, ratizzato, senza interessi, in quote uguali per il periodo massimo di 15 anni.

Art. 30.

Nel caso di pluralità di domande per il riscatto di uno stesso appartamento si osserverà il seguente ordine di precedenza:

1) dipendenti che occupano gli appartamenti stessi;

2) dipendenti aventi famiglia numerosa a carico ed a parità di numero dei componenti saranno preferiti quelli che risultano sposati da minor tempo e siano di età più giovane.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per i lavori pubblici
GORLA

REGIO DECRETO 27 giugno 1942-XX, n. 926.

Approvazione dell'atto aggiuntivo alla convenzione 8 marzo 1940 per il prolungamento della tramvia Novi-Ovada fino alla stazione di Ovada FF. SS.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 28 dicembre 1936-XV, n. 2346, con il quale la Società anonima ferroviaria Val d'Orba venne, fra l'altro, riconosciuta concessionaria della tramvia Novi-Ovada;

Visto il successivo Nostro decreto 18 aprile 1940, n. 492, con il quale fu approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata l'8 marzo 1940-XVIII per la proroga della concessione di cui sopra;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato e reso esecutorio l'atto aggiuntivo alla convenzione 8 marzo 1940-XVIII, stipulato il 20 maggio 1942-XX, tra il delegato del Ministro per le comunicazioni, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della Società ferroviaria Val d'Orba, concessionaria della tramvia Novi-Ovada per la concessione, a quest'ultima, dell'impianto e dell'esercizio del prolungamento della tramvia medesima dalla stazione tramviaria di Ovada alla stazione delle Ferrovie dello Stato di Ovada Nord.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1942-XX
Atti del Governo, registro 448, *foglio* 37. — MANCINI

REGIO DECRETO 28 giugno 1942-XX, n. 927.

Modificazioni al R. decreto 9 gennaio 1939-XVII, n. 206, concernente il ruolo organico dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi metriche 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª);

Visto il R. decreto 9 gennaio 1939-XVII, n. 206, che modifica il ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Ritenuta la necessità di recare varianti al predetto Regio decreto;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 3 del R. decreto 9 gennaio 1939, n. 206, è sostituito dal seguente:

L'incarico dell'insegnamento delle materie indicate nel 2° comma dell'art. 2, oltre che ai funzionari dell'Amministrazione metrica, può essere, con decreto del Ministro per le corporazioni, affidato a funzionari del gruppo *A* dell'Amministrazione centrale o ad estranei. Con lo stesso decreto sarà determinato il compenso mensile spettante agli insegnanti, il quale non potrà eccedere, per ciascuna materia, lire settecentocinquanta per gli estranei e lire cinquecento per i funzionari, da assoggettare alle riduzioni sancite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1942-XX
Atti del Governo, registro 448, *foglio* 48. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 luglio 1942-XX, n. 928.

Modificazioni allo statuto della Regia università di Bologna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Bologna, approvato con il R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2170 e modificato con i Regi decreti 13 ottobre 1927-V, n. 2227, 4 settembre 1930-VIII, n. 1312, 1° ottobre 1931-IX, n. 1778, 27 ottobre 1932-X, n. 2092, 6 dicembre 1934-XIII, n. 2394, 1° ottobre 1936-XIV, n. 2502, 27 ottobre 1937-XV, n. 2102, 12 maggio 1939-XVII, numero 1315, 5 ottobre 1939-XVII, n. 1644, 26 ottobre 1940-XVIII, n. 2070, 11 luglio 1941-XIX, n. 848;

Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, numero 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882, 30 settembre 1938-XVI, n. 1652, 5 ottobre 1939-XVII, n. 1745, 1° luglio 1940 anno XVIII, n. 992, 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1526, 10 ottobre 1941-XIX, n. 1173 e 24 ottobre 1941-XIX, n. 1375;

Veduto l'art. 2 della legge 12 novembre 1941-XX, n. 1247;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Bologna, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

Nell'art. 2 le indicazioni relative alla Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali e di chimica industriale sono sostituite dalle seguenti:

« Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

Laurea in scienze matematiche, durata del corso 4 anni;

Laurea in fisica, durata del corso 4 anni;

Laurea in matematica e fisica, durata del corso 4 anni;

Laurea in chimica, durata del corso 5 anni, divisi in un biennio di studi propedeutici e in un triennio di studi di applicazione;

Laurea in scienze naturali, durata del corso 4 anni;

Laurea in scienze biologiche, durata del corso 4 anni;

Laurea in scienze geologiche, durata del corso 4 anni.

Nella Facoltà è istituito il corso propedeutico agli studi di ingegneria della durata di 2 anni.

Facoltà di chimica industriale:

Laurea in chimica industriale, durata del corso 5 anni, divisi in un biennio di studi propedeutici e in un triennio di studi di applicazione ».

Art. 18. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di « diritto canonico ».

Art. 38. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti quelli di « storia e dottrina del Fascismo », « economia e finanza delle imprese di assicurazione ».

Art. 43. — 1. Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di « storia e dottrina del Fascismo », « lingua serbo-croata ».

2. Il sesto comma è sostituito dal seguente: « Lo studente deve superare una prova scritta di traduzione latina che deve precedere quella orale ».

L'articolo 61 è sostituito dal seguente:

« La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, conferisce dopo un corso di studi della durata di quattro anni, le seguenti lauree:

in scienze matematiche;
in fisica;
in matematica e fisica;
in scienze naturali;
in scienze biologiche;
in scienze geologiche;

e dopo un corso di studi della durata di cinque anni, la laurea in chimica.

Il quinquennio di studi per il conseguimento di questa laurea è diviso in un biennio di studi propedeutici e in un triennio di studi di applicazione.

La Facoltà provvede anche agli insegnamenti del biennio di studi propedeutici per la laurea in ingegneria.

Il titolo di ammissione è il diploma di maturità classica o di maturità scientifica ».

Art. 63. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche è aggiunto quello di « matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana ».

L'articolo 66 è sostituito dal seguente:

« Gli insegnamenti per la laurea in chimica sono i seguenti:

Biennio di studi propedeutici.

Fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica (biennale).
2. Chimica organica (biennale).
3. Chimica analitica.
4. Istituzioni di matematiche (biennale).
5. Fisica sperimentale (biennale).
6. Mineralogia con esercitazioni pratiche (corso speciale per chimici).
7. Esercitazioni di matematiche (biennale).
8. Esercitazioni di preparazioni chimiche.
9. Esercitazioni di disegno di elementi di macchine.
10. Esercitazioni di analisi chimica qualitativa.
11. Esercitazioni di fisica sperimentale.

Triennio di studi di applicazione.

Il triennio ha due diversi indirizzi: organico biologico, inorganico-chimico-fisico:

Insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi:

1. Chimica fisica (biennale).
2. Esercitazioni di analisi chimica quantitativa.
3. Esercitazioni di chimica fisica (biennale).
4. Esercitazioni di chimica organica e di analisi organica.
5. Esercitazioni di preparazioni chimiche, ovvero di analisi chimica applicata (a scelta dello studente).

Insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica.
(*) 4. Chimica organica industriale.
(*) 5. Chimica biologica.
(*) 6. Chimica farmaceutica.
7. Chimica bromatologica.
(*) 8. Farmacologia.
(*) 9. Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale.
10. Chimica applicata (ai materiali da costruzione).
(*) 11. Chimica agraria.
12. Chimica di guerra.
(*) 13. Elettrochimica.
14. Scienza dell'alimentazione.
15. Fisiologia generale (corso speciale per chimici).
16. Storia della chimica.

Insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica.
(*) 4. Fisica superiore.
(*) 5. Fisica tecnica (corso speciale per chimici e chimici industriali).
(*) 6. Elettrochimica.
7. Scienza dei metalli.
8. Geochimica.
(*) 9. Chimica applicata (ai materiali da costruzione).
10. Chimica di guerra.
(*) 11. Spettroscopia.
(*) 12. Misure elettriche (corso speciale per chimici e chimici industriali).
(*) 13. Chimica industriale.
14. Storia della chimica.

I tre insegnamenti complementari di « analisi matematica », di « geometria analitica con elementi di proiettiva » e di « meccanica razionale con elementi di statica grafica » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche » (biennale).

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per il corso di laurea in scienze matematiche.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il triennio di applicazione e almeno in sette da lui scelti tra i complementari del gruppo seguito.

I sette insegnamenti complementari, che per ciascuno dei due indirizzi del triennio di applicazione, sono segnati con asterisco, s'intendono consigliati in via preferenziale. Tuttavia, ove lo studente intenda scegliere per l'indirizzo prescelto uno o più insegnamenti complementari diversi dai predetti, deve, all'atto dell'iscrizione al primo anno degli studi di applicazione, chiederne convalida alla Facoltà.

La scelta fatta in tal modo è impegnativa e non può subire variazioni durante il corso degli studi.

Le esercitazioni costituenti materie fondamentali devono essere riguardate a tutti gli effetti come insegnamenti da essere impartiti da un professore titolare di ruolo o da un incaricato.

Le esercitazioni non costituenti un distinto insegnamento complementare formeranno parte integrante dei corsi ai quali si riferiscono.

I Direttori degli istituti scientifici potranno organizzare per gli studenti speciali viaggi di istruzione e visite a stabilimenti chimici, nei limiti della somma messa a disposizione della Facoltà per tale scopo.

Gli insegnanti possono assicurarsi, sempre che lo credano opportuno, per mezzo di colloqui o di prove pratiche, del profitto conseguito dagli alunni. Questi colloqui o prove pratiche, potranno servire anche di criterio per il passaggio da uno ad un altro ordine di tirocinio ».

Art. 68. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto quello di « patologia generale ».

Dopo l'art. 68 è aggiunto il seguente:

« Art. 69. — Gli insegnamenti per la laurea in scienze geologiche sono i seguenti:

Fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica sperimentale (biennale).
3. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
4. Mineralogia.
5. Geologia.
6. Geologia applicata.
7. Paleontologia.
8. Geografia.
9. Geografia fisica.
10. Topografia e cartografia.
11. Fisica terrestre.
12. Petrografia.

Complementari:

1. Chimica organica.
2. Chimica fisica.
3. Geochimica.
4. Astronomia.
5. Geodesia.
6. Zoologia.
7. Botanica.
8. Antropologia.
9. Geografia economica.
10. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
11. Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno.
12. Statistica.

Gli insegnamenti di zoologia e di botanica debbono avere indirizzo bio-geografico.

Per l'insegnamento di analisi matematica vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Nel terzo e quarto anno di corso gli studenti sono tenuti a frequentare come interni uno degli Istituti di mineralogia e geologia ».

In conseguenza della aggiunzione del predetto articolo è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Art. 71 (già 70). Il contenuto della lettera *E* è sostituito dal seguente:

« *E*) Per la laurea in chimica si devono osservare le seguenti precedenze di iscrizione e di esame:

Nel biennio degli studi propedeutici l'iscrizione alla chimica analitica ed alle esercitazioni di analisi chimica qualitativa dovrà essere posposta a quella della chimica generale (primo anno), della mineralogia e delle esercitazioni di preparazioni chimiche; pel triennio di applicazione l'iscrizione all'elettrochimica dovrà precedere l'iscrizione alle misure elettriche ».

Art. 72 (già 71). — La parte relativa alle prove per il conseguimento della laurea in chimica è sostituita dalla seguente:

« Per la laurea in chimica:

1. Prova pratica di analisi chimica qualitativa (di almeno 5 cationi e di 5 anioni);
2. Prova pratica di analisi chimica quantitativa con separazione di due ioni;
3. Saggio di analisi organica qualitativa;
4. Una determinazione chimico-fisica;
5. Discussione del risultato delle prove pratiche.

(Le precedenti prove pratiche sulle quali il candidato deve presentare una relazione scritta, sono tenute negli Istituti dei rispettivi insegnamenti e sono eseguite sotto la sorveglianza del direttore dell'Istituto che valuta il risultato conseguito e ne riferisce alla Commissione di laurea);

6. Discussione di una dissertazione scritta, preferibilmente su argomenti di carattere sperimentale;
7. Esposizione orale e discussione sopra due argomenti scelti dal candidato ed approvati dalla Commissione.

Queste ultime due prove vengono sostenute innanzi alla Commissione di laurea al completo.

Durante l'ultimo anno di corso, e preferibilmente prima di iniziare il lavoro sperimentale di tesi, il candidato dovrà sostenere un saggio orale di cultura generale in chimica ».

Art. 74. (già 73). — Dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Per i laureati in altra disciplina che aspirino a conseguire la laurea in chimica, il preside, su parere tecnico del Consiglio di Facoltà stabilisce volta per volta l'anno di corso al quale possono essere iscritti, l'equipollenza degli esami da essi già superati e consiglia il piano di studi da seguire. In ogni caso i predetti laureati per essere ammessi al triennio di studi di applicazione devono aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici e devono inoltre essere in possesso del diploma di maturità classica o scientifica ».

Gli articoli da 75 (già 74) a 81 (già 80) sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 75. — La Facoltà di chimica industriale conferisce la laurea in chimica industriale dopo 5 anni di corso diviso in un biennio di studi propedeutici ed in un triennio di studi di applicazione.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

Biennio di studi propedeutici.

Fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche (biennale).
2. Chimica generale ed inorganica (biennale).
3. Chimica organica (biennale).
4. Chimica analitica.
5. Fisica sperimentale (biennale).
6. Mineralogia con esercitazioni pratiche (corso speciale per chimici).
7. Esercitazioni di matematiche (biennale).
8. Esercitazioni di preparazioni chimiche.
9. Esercitazioni di disegno di elementi di macchine.
10. Esercitazioni di analisi chimica qualitativa.
11. Esercitazioni di fisica sperimentale.

Triennio di studi di applicazione.

Fondamentali:

1. Chimica fisica (biennale).
2. Fisica tecnica.
3. Chimica industriale (biennale).
4. Esercitazioni di analisi chimica quantitativa.
5. Esercitazioni di chimica fisica (biennale).
6. Esercitazioni di chimica industriale (biennale).
7. Impianti industriali chimici con elementi di disegno (biennale).
8. Elementi di diritto, di economia e di legislazione sociale.

Complementari:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica.
4. Fisica superiore.
5. Elettrotecnica.
6. Misure elettriche (corso speciale per chimici e chimici industriali).
7. Chimica agraria.
8. Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale.
9. Chimica organica industriale.
10. Elettrochimica.
11. Chimica applicata.
12. Siderurgia e metallurgia.
13. Scienza dei metalli.
14. Fisiologia e igiene del lavoro industriale.

I tre insegnamenti complementari di « analisi matematica », di « geometria analitica con elementi di proiettiva » e di « meccanica razionale con elementi di statica grafica » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche » (biennale).

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione e almeno in quattro da lui scelti tra i complementari.

All'atto dell'iscrizione al primo anno del triennio di applicazione lo studente deve sottoporre all'approvazione della Facoltà l'elenco degli insegnamenti complementari prescelti. La scelta fatta in tal modo è impegnativa e non può subire comunque variazioni durante il corso degli studi.

L'insegnamento biennale di fisica sperimentale importa un unico esame alla fine del biennio.

Le esercitazioni costituenti materia fondamentale devono essere riguardate a tutti gli effetti come insegnamenti da impartirsi da un professore di ruolo o incaricato.

Le esercitazioni non costituenti un distinto insegnamento fondamentale costituiranno parte integrante del corso al quale si riferiscono.

Art. 76. — Nel biennio di studi propedeutici l'iscrizione alla chimica analitica, alle esercitazioni di analisi chimica qualitativa dovrà essere posposta a quello di chimica generale ed inorganica (I), della mineralogia e delle esercitazioni di preparazioni chimiche.

L'iscrizione all'elettrotecnica dovrà precedere quella della elettrochimica e questa dovrà precedere l'iscrizione alle misure elettriche.

Così l'iscrizione alla chimica fisica (I) dovrà precedere quella alla scienza dei metalli.

L'iscrizione alla chimica industriale (I) dovrà precedere quella alla chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale.

Art. 77. — Gli insegnamenti della Facoltà di chimica industriale sono impartiti a seconda l'indole dei corsi con lezioni teoriche o sperimentali e possono essere integrati con esercizi pratici e con speciali viaggi di istruzione. I viaggi di istruzione sono organizzati indipendentemente dai singoli direttori degli istituti della Facoltà con entità proporzionale al numero e alla importanza degli insegnamenti tenuti dagli stessi, coordinandoli entro i limiti della somma stanziata annualmente per la Facoltà.

Art. 78. — Nella Facoltà di chimica industriale si danno tre specie di esami: esami di profitto, esami pratici, esami di laurea. Per tutte le materie di insegnamento l'esame di profitto dovrà essere preceduto da un esame pratico consistente in esperienze o in lavori pratici pertinenti alla disciplina in questione, in una relazione sui risultati ottenuti e in una discussione della stessa.

Gli esami degli insegnamenti fondamentali di esercitazione consisteranno in un esame teorico di profitto preceduto da congrue prove pratiche.

Art. 79. — Gli insegnanti possono assicurarsi, sempre che lo crederanno opportuno, per mezzo di colloqui e di prove pratiche del profitto ricavato dagli allievi.

Questo colloquio o prove pratiche servono anche di criterio per il passaggio da uno ad altro ordine di esercitazioni pratiche o di prove nei vari insegnamenti.

Art. 80. — L'esame di laurea in chimica industriale consta di una parte pratica e di una teorica:

La parte pratica comprende:

a) una analisi qualitativa di almeno 5 cationi e 5 anioni;

b) una analisi quantitativa con separazione di 2 ioni; determinazione ponderale e determinazione volumetrica;

c) tre prove pratiche diverse da scegliersi dal candidato fra le seguenti:

1) analisi a tipo industriale;

2) preparazione di una sostanza colorante;

3) un saggio metallografico;

4) una analisi di prodotti inerenti alla tecnologia dello zucchero, amido o prodotto di fermentazione;

5) una determinazione chimico fisica;

6) una preparazione elettrochimica;

7) una analisi da eseguirsi con metodo chimico fisico.

Le diverse prove di cui il candidato deve riferire per iscritto sono tenute negli Istituti dei rispettivi insegnamenti e sono eseguite sotto la direzione del direttore dell'istituto che valuta le prove e ne riferisce alla Commissione di laurea.

Il preside può esonerare il candidato dalla prova di analisi qualitativa e di analisi quantitativa qualora lo ritenga opportuno se il candidato ha superato con esito particolarmente favorevole queste prove nel suo tirocinio di studi.

La parte teorica dell'esame di laurea comprende:

a) la discussione delle prove pratiche e dell'eventuale integrazione del colloquio di cultura generale davanti alla Commissione di laurea ovvero ad una giunta composta del preside e di due membri della detta Commissione scelti dal preside stesso;

b) la discussione della tesi di laurea innanzi alla Commissione di laurea al completo. A tal fine il candidato deve presentare in Segreteria una tesi che tratti delle ricerche eseguite dal candidato su una delle materie di insegnamento della Facoltà, eseguita sotto la direzione di uno dei direttori di Istituto della Facoltà stessa. Su proposta del direttore di istituto interessato, i laureandi potranno essere spostati per eseguire ricerche per la loro tesi di laurea anche in Istituto o laboratorio scientifico, tecnico e industriale.

Art. 81. — Il preside su parere tecnico del Consiglio di Facoltà per coloro che sono forniti di altra laurea e che aspirano al conseguimento della laurea in chimica industriale stabilisce volta per volta l'anno di corso al quale possono essere iscritti, la equipollenza degli esami già superati dal richiedente con quelli prescritti dalla Facoltà e consiglia il piano di studi che meglio può integrare la carriera scolastica del richiedente agli effetti del conseguimento della laurea in chimica industriale. In ogni caso i predetti laureati per essere ammessi al triennio di studi di applicazione devono aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici e devono inoltre essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

I laureati in chimica potranno essere ammessi al quarto anno di corso della laurea in chimica industriale e dovranno seguire i corsi e sostenere gli esami delle seguenti materie fondamentali:

1. Chimica industriale (biennale).
2. Impianti industriali chimici con elementi di disegno (biennale).
3. Elementi di diritto, di economia e di legislazione sociale.
4. Fisica tecnica.
5. Esercitazioni di chimica industriale (biennale).

L'esame di fisica tecnica, eventualmente già sostenuto per la laurea in chimica, potrà essere convalidato agli effetti della iscrizione al 4° anno di corso per la laurea in chimica industriale ».

Art. 83. (già 82). — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto quello di « scienza dell'alimentazione ».

Art. 146 (già 145). — E' sostituito dal seguente:

« Alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è annesso:

L'istituto matematico;

Il corso di perfezionamento in radiocomunicazioni;

I corsi di perfezionamento in singole discipline;

Il corso di perfezionamento in matematica e fisica ».

Dopo l'art. 157 (già 156) sono aggiunti i seguenti articoli contenenti le norme relative al corso di perfezionamento in matematica e fisica e quelle relative al corso di perfezionamento nelle discipline geologico-minerarie:

« IV. Corso di perfezionamento in matematica e fisica.

Art. 158. — Alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è annesso il corso di perfezionamento in matematica e fisica a carattere didattico-professionale che rilascia un attestato di perfezionamento.

Il corso ha lo scopo di approfondire negli iscritti la conoscenza delle discipline che costituiscono materia d'insegnamento nella Scuola media, integrando la cultura di coloro che intendono dedicarsi professionalmente a tale attività e, in particolare, curando la preparazione agli esami di abilitazione e di concorso a cattedre di matematica e fisica della Scuola media.

Art. 159. — Al corso possono iscriversi i laureati in matematica, in fisica, ed in matematica-fisica. La durata del corso è di un anno accademico.

Art. 160. — Le materie obbligatorie per il conseguimento dell'attestato sono le seguenti: didattica matematica; complementi di matematica; didattica fisica; complementi di fisica; esercitazioni di matematica; preparazione alle esperienze didattiche di fisica.

Art. 161. — Il corso di perfezionamento in matematica e in fisica viene tenuto nell'Istituto matematico della Regia università.

Sezione V.

Facoltà di ingegneria.

Corso di perfezionamento nelle discipline geologico-minerarie.

Art. 162. — Presso la Facoltà di ingegneria è istituito un corso biennale di perfezionamento nelle discipline geologico-minerarie.

Art. 163. — Al corso di perfezionamento nelle discipline geologico-minerarie possono essere iscritti gli allievi ingegneri e geologi del Corpo Reale delle Miniere.

Art. 164. — Il corso di perfezionamento nelle discipline geologico-minerarie comprende i seguenti insegnamenti:

1. Petrografia;
2. Geologia;
3. Paleontologia;
4. Arte mineraria (biennale).
5. Giacimenti minerari;
6. Metallurgia e metallografia;
7. Geofisica mineraria.

Art. 165. — Il Direttore del corso è nominato, anno per anno, dalla Facoltà.

Art. 166. — La tassa di iscrizione al corso è di lire 100.

Art. 167. — Gli iscritti al corso devono superare gli esami di profitto in tutti gli insegnamenti elencati all'art. 164.

Art. 168. — La Commissione di ciascun esame di profitto è composta del professore della materia, di un altro professore ufficiale e di un cultore della materia o di materia affine.

Art. 169. — Al termine del corso sarà rilasciato agli iscritti un attestato di frequenza e di esami sostenuti ».

In conseguenza dell'aggiunzione di una nuova sezione e degli articoli predetti è modificata la numerazione delle sezioni e degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1942-XX
Atti del Governo, registro 448, *foglio* 21. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 29 luglio 1942-XX.

Decadenza, conferma e riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII con il quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, fra gli altri, ai fascisti Athos Bartolucci ed Antonio Lacava per la qualità, rispettivamente, di segretari delle Federazioni dei Fasci di combattimento di Zara e de L'Aquila;

Visto il proprio decreto in data 8 gennao 1941-XIX, con il quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, fra gli altri, ai fascisti Vittorio Ortalli e Mario Macola per la qualità, rispettivamente, di segretari delle Federazioni dei Fasci di combattimento di Parma e Venezia;

Visto il proprio decreto in data 27 maggio 1941-XIX con il quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, fra gli altri, al fascista Gustavo Piva quale segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Rovigo;

Visto il proprio decreto in data 2 dicembre 1939-XVIII con il quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Paolo Quarantotto quale segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Reggio Calabria;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale i fascisti Athos Bartolucci, Antonio Lacava e Vittorio Ortalli cessano, rispettivamente, dalla carica di segretari della Federazione dei Fasci di combattimento di Zara, L'Aquila e Parma; ed i fascisti Mario Macola, Vittorio Manti, Arduino Pascotto, Gustavo Piva, Paolo Quarantotto e Sergio Stroppiana vengono nominati, rispettivamente, segretari delle Federazioni dei Fasci di combattimento di Parma, L'Aquila, Reggio Calabria, Venezia, Zara e Rovigo;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

I seguenti fascisti decadono dalla qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni: Athos Bartolucci, Antonio Lacava e Vittorio Ortalli cessando, rispettivamente, dalla carica di segretari federali di Zara, L'Aquila e Parma.

Ai seguenti fascisti viene confermata la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la carica a fianco di ciascuno di essi indicata: Mario Macola, segretario federale di Parma, cessando da segretario federale di Venezia; Gustavo Piva, segretario federale di Venezia, cessando da segretario federale di Rovigo, e Paolo Quarantotto, segretario federale di Zara, cessando da segretario federale di Reggio Calabria.

Ai seguenti fascisti viene riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, quali componenti del Consiglio Nazionale del Partito Nazionale Fascista in dipendenza della carica a fianco di ciascuno di essi indicata: Vittorio Manti, segretario federale de L'Aquila; Arduino Pascotto, segretario federale di Reggio Calabria, e Sergio Stroppiani, segretario federale di Rovigo.

Roma, addì 29 luglio 1942-XX

MUSSOLINI

(3375)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 13 agosto 1942-XX.
Nomina del fascista Nicosia Salvatore a consigliere aggregato della Corporazione della meccanica.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939 XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della meccanica;
Visti i propri decreti in data 1° marzo 1939-XVII con i quali i fascisti Rachello Ciro e Nicosia Salvatore sono stati nominati il primo consigliere aggregato della Corporazione suddetta e il secondo consigliere aggregato della Corporazione della zootecnia e della pesca entrambi in rappresentanza dei lavoratori del commercio;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio per la nomina del fascista Nicosia Salvatore a consigliere aggregato della Corporazione della meccanica quale rappresentante dei lavoratori del commercio in sostituzione del fascista Rachello Ciro;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Nicosia Salvatore cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione della zootecnia e della pesca, quale rappresentante dei lavoratori del commercio ed è nominato consigliere aggregato della Corporazione della meccanica, quale rappresentante della stessa categoria professionale, in sostituzione del fascista Rachello Ciro che pertanto cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione predetta.

Roma, addì 13 agosto 1942-XX

MUSSOLINI

(3303)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 13 agosto 1942-XX.
Nomina del fascista Radogna Raffaele a consigliere aggregato della Corporazione della chimica.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della chimica;
Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII con il quale il fascista Gallarini Gino è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione della chimica in rappresentanza dei lavoratori del commercio;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio per la nomina del fascista Radogna Raffaele a consigliere aggregato della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei lavoratori del commercio in sostituzione del fascista Gallarini Gino, nominato segretario federale;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Radogna Raffaele è nominato consigliere aggregato della Corporazione della chimica, quale rappresentante dei lavoratori del commercio, in sostituzione del fascista Gallarini Gino il quale cessa pertanto dalla carica di consigliere aggregato della predetta Corporazione.

Roma, addì 13 agosto 1942-XX

MUSSOLINI

(3304)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 13 agosto 1942-XX.
Nomina del fascista Stradella Adriano a consigliere aggregato della Corporazione della zootecnia e della pesca.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della zootecnia e della pesca;
Visti i propri decreti 1° marzo 1939-XVII con i quali i fascisti Umberto Cuccurullo e Adriano Stradella sono stati nominati il primo consigliere aggregato della Corporazione della zootecnia e della pesca e il secondo consigliere aggregato della Corporazione delle industrie estrattive entrambi in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei commercianti per la nomina del fascista Adriano Stradella a consigliere aggregato della Corporazione della zootecnia e della pesca, quale rappresentante dei datori di lavoro del commercio in sostituzione del fascista Umberto Cuccurullo;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Adriano Stradella, consigliere aggregato della Corporazione delle industrie estrattive, in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio, cessa da tale carica ed è nominato consigliere aggregato della Corporazione della zootecnia e della pesca, quale rappresentante della stessa categoria professionale, in sostituzione del fascista Umberto Cuccurullo che pertanto cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione predetta.

Roma, addì 13 agosto 1942-XX

MUSSOLINI

(3308)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1942-XX.
Emissione di « Certificati di credito per spese straordinarie del Ministero dell'interno ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, numero 2370, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1168;
Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1937-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 17 aprile successivo;
Visto il decreto Ministeriale 18 aprile 1937-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio successivo;
Visto il decreto Ministeriale 8 luglio 1937-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 10 agosto successivo;
Vista la legge 11 luglio 1941-XIX, n. 809;
Visto il R. decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 521;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 3 R. decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 521, il Tesoro dello Stato emetterà, in corrispondenza dell'importo capitale delle annualità ad esso cedute, speciali titoli di credito al nome, denominati « Certificati di credito per spese straordinarie del Ministero dell'interno ».

Ai detti certificati sono estese, in quanto applicabili, tutte le norme contenute nel R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2370, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1168, e nei decreti Ministeriali del 22 marzo 1937-XV e del 18 aprile 1937-XV, richiamati nelle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Per quanto riguarda le caratteristiche dei titoli di credito di cui al precedente art. 1, si applicheranno le norme contenute nel decreto Ministeriale 8 luglio 1937, qui pure richiamato nelle premesse, salvo a variare la dicitura « per il finanziamento di opere di bonifica integrale » adottando quella di « per spese straordinarie del Ministero dell'interno » e salvo ad integrare le indicazioni riguardanti i richiami alle disposizioni di legge, mentre le tre spighe di grano riprodotte in filigrana saranno sostituite con la figura della Dea Roma e, nel motivo quadrangolare sul fondo del corpo del titolo, verrà riportata l'indicazione « A-XX » dell'annuale fascista.

Art. 3.

I « Certificati di credito per le spese straordinarie del Ministero dell'interno » di cui al precedente articolo, sono firmati dal Ministro ed, in sua vece, dal direttore generale del Tesoro.

Le dette firme possono essere fatte con marchio a fac-simile sui titoli e sulle rispettive matrici.

Nel caso che i detti titoli siano girati, le relative annotazioni sui titoli medesimi e sulle rispettive matrici sono firmati dal direttore generale del Tesoro, sia a mano che con marchio a fac-simile.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 luglio 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

(3288)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1942-XX.
Temporanea importazione di pelli non buone da pellicceria gregge e di pelli conciate senza pelo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA COL
MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;
Visto il R. decreto-legge 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;
Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di temporanea importazione ed esportazione;
Visto il parere favorevole espresso, nella riunione del 10 giugno 1942, dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee;
Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, comma secondo, del R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209;

Determina:

Art. 1.

È consentita la temporanea importazione di pelli non buone da pellicceria gregge e di pelli conciate senza pelo, per la fabbricazione di borsette, di marocchini per cappelli ed articoli di pelletteria da esportare.

Art. 2.

La concessione sarà valevole per sei mesi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1942-XX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per gli scambi e per le valute
RICCARDI

(3356)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1942-XX.
Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Corinaldo (Ancona).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;
Visto il decreto Ministeriale 9 giugno 1939-XVII, con cui sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura di Corinaldo (Ancona);
Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Ancona, tendente ad ottenere la proroga della detta zona di ripopolamento e cattura;
Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

La zona di ripopolamento e cattura di Corinaldo (Ancona), della estensione di ettari 394, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 9 giugno 1939-XVII, viene prorogata fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Il Comitato provinciale della caccia di Ancona provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 agosto 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(3241)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1942-XX.

Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Fabriano (Ancona).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 21 giugno 1939-XVII, con cui sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura di Fabriano (Ancona);

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Ancona, tendente ad ottenere la proroga della detta zona di ripopolamento e cattura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

La zona di ripopolamento e cattura di Fabriano (Ancona), della estensione di ettari 450, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 21 giugno 1939-XVII, viene prorogata fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Il Comitato provinciale della caccia di Ancona provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 agosto 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(3242)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro per le finanze ha rimesso in data 25 agosto 1942-XX alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge con emendamenti del R. decreto-legge 23 giugno 1942-XX, n. 698, concernente nuove disposizioni in materia di maggiori utili relativi allo stato di guerra.

(3361)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 27 agosto 1942-XX - N. 150

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,05	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	40,85	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canada (I)	15,97	Perù (I)	2,945
Cile (I)	0,6650	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7910
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,306	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5870
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,2870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. Amer. (I)	19 —
Francia (I)	28 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,31	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6564	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani

Rendita 3,50 % (1906)	85,70
Id 3,50 % (1902)	83,40
Id 3 % lordo	66,725
Id. 5 % (1935)	95,55
Redimib. 3,50 % (1934)	84,875
Id. 5 % (1936)	97,70
Id 4,75 % (1924)	495,475
Obblig. Venezie 3,50 %	96,725
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,20
Id 4 % (15-12-43)	98,575
Id 5 % (1944)	99 —
Id. 5 % (1949)	97,55
Id. 5 % (15-2-50)	97,375
Id. 5 % (15-9-50)	97,30
Id. 5 % (15-4-51)	97,375

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio

(2a *pubblicazione*). Avviso n. 169.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del prestito del Littorio.

Numero del registro smarrimenti: 169 — Numero del certificato provvisorio: 2808 — Consolidato 5 % — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia Teramo — Intestazione: Pannella Alfonso — Capitale L. 200.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi

Roma, addì 17 giugno 1942-XX

(2532) *Il direttore generale*: POTENZA

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Peschici (Foggia), Serino (Avellino), Tito (Potenza), Santa Caterina Villarmosa (Caltanissetta) e Vallelunga (Caltanissetta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario,

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del sud detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV,

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli e della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Palermo:

Dispone:

1) Il dott. Francesco Antonio Fasanella è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Peschici (Foggia);

2) Il signor Gennaro Romei fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Serino (Avellino);

3) Il signor Alfredo Postiglione fu Vincenzo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tito (Potenza);

4) Il signor Ferdinando Fiandaca fu Pietro è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Santa Caterina Villarmosa (Caltanissetta);

5) Il signor Clemente Chinetti di Carlo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Vallelunga (Caltanissetta).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 agosto 1942-XX

V. AZZOLINI

(3253)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria generale del concorso per esami a cinque posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, recante disposizioni circa l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale n. 2805/203 in data 19 febbraio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 26 dello stesso mese, al registro n. 9, foglio n. 88, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cinque posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza (gruppo *B*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, riservato agli impiegati di gruppo *C* delle Amministrazioni dello Stato che si trovino nelle condizioni previste dal bando stesso.

Vista la graduatoria di merito formata, per il concorso suddetto, dalla Commissione esaminatrice costituita con decreto Ministeriale in data 30 giugno 1942-XX, n. 11300/203, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio successivo, al registro n. 9, foglio n. 236;

Visti gli atti della suddetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a cinque posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza (gruppo *B*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, bandito con decreto Ministeriale n. 2805/203 del 19 febbraio 1942-XX:

1. Libassi Salvatore, votazione media prove scritte: 7,047; prova orale: 8; complessiva: 15,047.
2. Prandi Fausto, votazione media prove scritte: 9,527; prova orale: 8; complessiva: 17,527.
3. Spampinato Carmelo, votazione media prove scritte: 7,237; prova orale: 7; complessiva: 14,237.

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Prandi Fausto . . . . . con voti 17,527
2. Libassi Salvatore . . . . » 15,047
3. Spampinato Carmelo . . . » 14,237

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 agosto 1942-XX

Il Ministro: HOST VENTURI

(3352)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.